



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 marzo 2012 (07.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0364 (COD)**

**6719/2/12
REV 2**

**PECHE 58
ENV 127
CODEC 434**

NOTA RIVEDUTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

n. prop. Comm.: 17486/11 PECHE 352 ENV 900 CODEC 2177 - COM(2011) 798 definitivo

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci

Il presente documento contiene il testo di cui al doc. 6719/12 PECHE 58 ENV 127 CODEC 434
INIT *senza track changes*.

REGOLAMENTO (UE) n. .../2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del ...****recante modifica del regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, relativo all'asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio³ stabilisce un divieto generale della pratica denominata "spinnamento degli squali" che consiste nell'asportare le pinne dagli squali rigettando poi i loro corpi in mare.
- (2) I pesci del taxon *Elasmobranchii*, che comprende gli squali e le razze, sono generalmente molto vulnerabili nei confronti dello sfruttamento eccessivo a causa delle caratteristiche del loro ciclo biologico, quali crescita lenta, maturità tardiva e numero limitato di giovani esemplari. Negli ultimi anni alcune popolazioni di squali sono state seriamente colpite e sono oggi gravemente minacciate a seguito di un forte aumento della domanda di prodotti derivati, in particolare delle pinne.

¹ GU C ...

² Posizione del Parlamento europeo del ... [(GU ...)] [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del

³ GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1.

- (3) Il rilascio di permessi di pesca speciali per permettere la lavorazione a bordo con l'asportazione delle pinne dai corpi degli squali, previsto dal regolamento (CE) n. 1185/2003, ha ostacolato la raccolta dei dati che costituiscono la base dei pareri scientifici per l'introduzione di misure di conservazione della pesca.
- (4) Alla luce del Piano d'azione internazionale per la conservazione e la gestione degli squali adottato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è opportuno adottare tutte le misure necessarie per la conservazione degli squali e per ridurre al minimo i residui e i rigetti in mare derivanti dalla cattura di squali. Nelle conclusioni del 23 aprile 2009, il Consiglio ha approvato l'approccio complessivo e gli obiettivi specifici dell'Unione indicati nella correlata comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali.
- (5) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) riconosce il problema dello spinnamento degli squali e chiede la sua eliminazione senza eccezioni, e raccomanda che tutte le specie di elasmobranchi siano sbarcate con le pinne/ali attaccate al corpo. Le organizzazioni regionali di gestione della pesca si occupano sempre più frequentemente del problema dello spinnamento degli squali e i loro organismi scientifici mostrano una preferenza per lo sbarco degli squali con le pinne naturalmente attaccate al corpo.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1185/2003 è così modificato:

- (1) all'articolo 2, il punto 3 è soppresso;

- (2) dopo l'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:
"1 *bis*. Fatto salvo il paragrafo 1 e per facilitare il magazzinaggio a bordo, le pinne di squalo possono essere parzialmente tagliate e ripiegate contro la carcassa.";
- (3) gli articoli 4 e 5 sono soppressi;
- (4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Relazioni

1. Nei casi in cui navi battenti bandiera di uno Stato membro catturino, detengano a bordo, trasbordino o sbarchino squali, lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1° maggio, una relazione annuale complessiva sull'attuazione del presente regolamento nell'anno precedente. La relazione illustra in che modo le misure di verifica e di controllo degli Stati membri comprendono l'osservanza da parte delle navi dei requisiti di cui al presente regolamento e le misure di esecuzione adottate dagli Stati membri in caso di inadempienza. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:
- il numero di operazioni di sbarco in cui sono stati dichiarati squali;
 - il numero di ispezioni realizzate durante tali operazioni di sbarco; e
 - il numero e la natura delle infrazioni riscontrate, compresa una completa identificazione della nave o delle navi coinvolte.
2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio [...]*, in merito al funzionamento del presente regolamento e agli sviluppi internazionali nel settore."

* [GU: inserire l'anno (quattro anni dopo l'anno di adozione)].

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
